

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA N.RO 1 /2024

DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

"Associazione Civici Volontari Antincendio Xirbi – Caltanissetta " O.d.V.

\\\\\\\\\\V\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Addi 17 maggio 2024 presso la sede sociale dell'Associazione Civici Volontari Antincendio Xirbi – Caltanissetta " O.d.V. si è riunita alle ore 19.30 in prima convocazione l'assemblea degli associati per discutere e deliberare in merito al seguente punto posto all'ordine del giorno:

- 1) Modifica dello statuto per adeguamento al D-lgs. N.ro 117/2017 negli art. 8 comma 1, art. 8 comma 2 e art. 9 ". All'ora convenuta risultano presenti i seguenti associati:
 - Gentile Rosario nato a San Cataldo (CL) il 24.09.1971 e residente a Caltanissetta (CL) in Contrada Pescazzo snc C.F GNTRSR71P24H792C;
 - Caruana Giorgio Pasquale nato a Caltanissetta (CL) il 06.09.1961 e residente a Caltanissetta (CL) in via dei mille n.ro 16 n. x C.F CRN GGP 61P06 B429P ;
 - Punturo Gianluca nato a Palermo (PA) il 03.08.1985 e residente a Caltanissetta (CL) in Contrada Pescazzo snc C.F PNTGLC85M03G273M;
 - Lo Iacono salvatore nato a Biancavilla (CT) il 08.03.1992 e residente a Resuttano (CL) in Via Ruggero Settimo n. 8 C.F LCN SVT 92C08A841N ;
 - Raso Gerardo nato a Minturno (LT) il 13.09.1964 e residente a Caltanissetta (CL) in Contrada Xirbi snc C.F RSA GRD 64P13 F224R
 - Gentile Francesca nata a Caltanissetta (CL) il 16.08.2004 e residente a Caltanissetta (CL) in Contrada Pescazzo snc C.F GNT FNC 04M56 B429P
 - Buggea Matteo nato a Caltanissetta (CL) il 20.02.1999 e residente a Caltanissetta (CL) in Via Borremans, 159 C.F BGG MTT 99B20 B429C
 - Bellomo Salvatore nato a Caltanissetta (CL) il 15.06.1988 e residente a Caltanissetta (CL) in Contrada Borgo Petilia n. 31 C.F BLL SVT 88H25 B429Y
 - Gentile Salvatore nato a Caltanissetta (CL) il 04.08.1998 e residente a Caltanissetta (CL) in Contrada Pescazzo snc C.F GNT SVT 98M04 B429W
 - Di Cara Massimo nato a Caltanissetta (CL) il 16.10.1976 e residente a Caltanissetta (CL) in Contrada Borgo Petilia n. 60 C.F DCR MSM 76R16 B429D
 - Di Gloria Calogero Nato a Caltanissetta il 05.02.1962 ed ivi residente in Contrada Anghillà snc codice fiscale DGL CGR 62B05B429K
 - Rizzo Giuseppe nato a Caltanissetta il 30/04/1995 a Enna e Residente a Caltanissetta in Contrada Pescazzo codice fiscale RZZ GPP 95D30 C342F
 - Dell'utri Luigi nato a Caltanissetta il 31.10.1967 ed ivi residente in C/da Santuzza snc codice fiscale DLLGU 67R31 B429E

Assume la presidenza, come da articolo 19 dello statuto, il Signor Gentile Rosario che chiama a svolgere le funzioni di segretario il signor Punturo Gianluca che accetta. Il presidente della seduta preliminarmente

9

provvede a fare firmare l'intero foglio delle presenze degli associati ed evidenzia la presenza di tutti gli associati coincidente con gli associati in elenco nel libro degli associati stessi alla data del 30.04.2024. pertanto essendo presente l'intero quorum degli associati dichiara aperta la seduta e validamente costituita per deliberare.

Prima di iniziare ad affrontare il primo punto posto all'ordine del giorno il presidente chiede se qualcuno dei presenti vuole preliminarmente prendere la parola ritenendo non valida la presente assemblea. Poiché nessuno interviene si passa a trattare sul punto :

"Modifica dello statuto per adeguamento al D-lgs. N.ro 117/2017 negli art. 8 comma 1, art. 8 comma 2 e art. 9 ".

Il presidente comunica che a seguito della richiesta di iscrizione al RUNTS è pervenuta nota per tramite pec in data 06 Maggio 2024 con la quale si chiedeva l'adeguamento di taluni articoli o quanto meno una esplicita presenza nello statuto di quanto dettato dagli art. 8 comma 1, art. 8 comma 2 e art. 9 .del DLGS.

Tale adeguamento deve avvenire entro 30 giorni dalla data di ricevimento della pec. Per tale motivo questa presidenza ha convocato con urgenza l'assemblea straordinaria per deliberare in merito a ciò.

Gli articoli da esplicitare sono i seguenti:

Art. 8 comma 1 : Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 8 comma 2: Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 9 Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento: In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Il presidente sulla scorta delle informazioni date avvia la discussione. Prende la parola il signor Raso Gerardo che è d'accordo e che comunque a parer suo anche se non esplicitamente evidenziati gli articoli da modificare sono già inseriti nello statuto dell'associazione chiaramente si sottendono non si rilevano nell'immediatezza tuttavia è d'accordo con le modifiche proposte.

Si apre un a discussione e all'unanimità l'assemblea degli associati delibera di inserire così come recita il Decreto legislativo n.ro 117/2017 integralmente l'art. 8 comma 1 , art. 8 comma 2 e art. 9 del medesimo decreto. Tali articoli verranno inseriti a parziale modifica dell'art. 4 precedentemente predisposto .

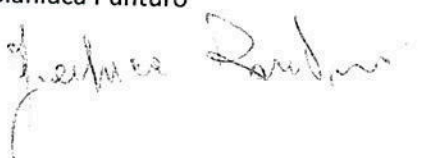
9

A questo punto effettuate le opportune modifiche l'assemblea dà mandato al presidente di provvedere alla registrazione dello Statuto modificato presso l'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta e di inviare tramite portale al RUNTS la modifica richiesta.

Non essendoci null'altro da discutere e poiché nessuno ha richiesto di prendere parola il presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 22.15 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il segretario

Gianluca Punturo



Presidente

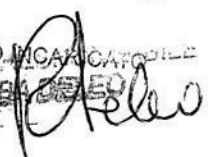
Gentile Rosario



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Caltanissetta
Ufficio Territoriale di Caltanissetta

Registrato al n. 452 Serie 3 il 20 MAG. 2024
Esatte euro atto (.....)
di cui euro esente per imposta di bollo con versamento
del.....

IL FUNZIONARIO INCARICATO
L'IMPUGNATO
ROSALBA DE LUCA



(*) Firma su delega del Direttore Provinciale *ad interim*
Nicola Lamaddalena



STATUTO

"A.V.A.X. Associazione Volontari Antincendio Xirbi " A.P.S.

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituito, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "A.V.A.X. Associazione Volontari Antincendio Xirbi " A.P.S., che assume la forma giuridica di Associazione. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, Sezione Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "Associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "O.D.V." o la locuzione "Organizzazione di volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Caltanissetta (CL) in Contrada Pescazzo snc

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 – Principi associativi fondamentali

L'associazione non ha scopo di lucro e non persegue fini politici o religiosi, ma di solidarietà civile ed ambientale espletata con continuità e mezzi propri oppure ricevuti in uso da enti o persone.

L'associazione ha per scopo:

Prevenzione, avvistamento e repressione degli incendi boschivi come servizio alla collettività ed in collaborazione con gli enti istituzionalmente preposti

Operazioni di protezione civile d'intesa con gli enti preposti

La diffusione di cultura ambientalista

I servizi di pubblica utilità

Articolo 3

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni ad essa appartenenti ed è incrementato dalle seguenti entrate:

Quota del tesseramento sociale

Ricavato da manifestazioni

Contributi erogati da enti o persone

Convenzioni stipulate con enti

Proventi da servizi di pubblica utilità

Attività commerciali e produttive marginali

Donazioni e lasciti testamentari

Articolo 4

Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo

età, il passaggio a socio aggregato sarà automatico una volta appositamente integrata la domanda di ammissione.

Articolo 7

I soci ordinari che si dichiarano disposti ad essere impiegati nelle operazioni di volontariato operativo devono dare annualmente un minimo di ore di attività dichiarandole al momento dell'iscrizione e dei successivi rinnovi. Le loro prestazioni sono, in ogni caso, gratuite. La mancanza di rispetto agli impegni presi è considerata valido motivo di esclusione dall'associazione a norma dell'articolo 24 del Codice Civile Italiano. Chi si dichiara disponibile per le operazioni di volontariato automaticamente si dichiara disponibile per i lavori di conservazione o ampliamento delle strutture sociali.

Articolo 8

I rapporti fra soci, i dirigenti di ogni livello e l'associazione verso la popolazione tutta devono essere improntati alla più completa collaborazione, solidarietà e rispetto reciproco; in accordo allo spirito volontaristico che deve distinguere gli appartenenti all'associazione Racchetta, i quali debbono perseguire nella maniera più corretta gli scopi sociali.

Articolo 9

Le ammissioni sono di esclusiva competenza del consiglio direttivo. Il nuovo socio sarà presentato da un socio ordinario più anziano o dal responsabile della sezione operativa scelta. La frequentazione delle basi da parte dei soci o dei loro parenti ed amici, di cui si rendono totalmente responsabili, non può interferire con l'operatività dei volontari presenti in servizio, essendo lo scopo operativo prevalente su ogni altro.

Articolo 10

Il socio è tenuto all'osservanza dello statuto e dell'atto costitutivo. Le deliberazioni dell'assemblea prese in conformità della legge, dell'atto costitutivo e dello statuto vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. Tali deliberazioni possono essere impugnate dai soci o dai membri del consiglio assenti o dissenti entro tre mesi dalla data di deliberazione. L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga i membri del consiglio a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità. Sono, in ogni caso, esenti da responsabilità gli amministratori che non abbiano partecipato all'atto salvo che, essendo a cognizione che il medesimo stava per compiersi, non abbiano manifestato e fatto constatare il proprio dissenso. L'annullamento della deliberazione non può avere luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con un'altra presa in conformità alla legge e allo statuto. Le deliberazioni contrarie alla legge, all'atto costitutivo e allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'organizzazione, di qualunque associato o del pubblico ministero. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione salvo gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento per gli atti che la prevedono. Per gravi motivi il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti i membri del consiglio, può, su istanza di chi ha proposto l'impugnazione, sospendere l'esecuzione della delibera. Le deliberazioni contrarie all'ordine pubblico e al buon costume possono essere sospese anche dall'autorità governativa.

Articolo 11

L'uso dell'immagine pubblica, dei contrassegni e di ogni altro materiale che comporti la denominazione e la riconoscibilità sociale deve perseguire gli scopi sociali contenuti all'interno dello statuto. Ogni altro tipo diverso di utilizzo deve essere preventivamente autorizzato dal consiglio centrale. Qualora il socio si renda responsabile di manchevolezze nei confronti dell'associazione o di atti lesivi dell'immagine pubblica dell'associazione può essere sospeso dal consiglio direttivo nell'esercizio dei propri diritti di socio per un periodo di tempo a discrezione del consiglio.



Articolo 12

Il rapporto sociale si estingue:

Con la morte del socio

Per mancato adempimento degli impegni presi a norma dell'articolo 7 del presente statuto

Con il recesso del socio

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per scritto al consiglio ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. Si presume in stato di recesso il socio che non provveda al pagamento della quota sociale entro l'anno in corso, per cui, allo scadere di quest'ultimo, il socio è espulso a tutti gli effetti dall'organizzazione.

4. Con la radiazione del socio per morosità

5. Con l'espulsione a cura dell'assemblea

L'espulsione non può essere dichiarata che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la delibera. Gli associati che abbiano receduto, siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di far parte dell'associazione, non possono ripetere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione neanche in caso di scioglimento e liquidazione della stessa.

Articolo 13

Il socio in stato di recesso o comunque espulso dall'associazione deve restituire la tessera, gli eventuali mezzi e contrassegni, attrezzature ed indumenti dell'associazione dal momento in cui il provvedimento ha esecuzione.

Articolo 14

Ogni carica sociale di ogni grado è prestata a titolo gratuito.

Articolo 15

Saranno riconosciuti al socio o al dirigente dell'associazione esclusivamente i rimborsi per spese sostenute per attività funzionali alla conduzione dell'organizzazione. I criteri di tali rimborsi fanno parte del regolamento interno e verranno eventualmente notificati in sede di assemblea annuale.

Articolo 16

Le quote sociali sono fissate su proposta del consiglio; dall'assemblea dei soci che delibera in conformità dell'articolo 21 primo comma del Codice Civile.

Organi dell'associazione

Articolo 17

L'associazione essendo presente sul territorio di più comuni si suddivide in sezioni operative per rendere più capillare e tempestivo nonché più adatto alle singole realtà l'intervento. La suddivisione in sezioni non pregiudica l'unicità dell'associazione.

Articolo 18

Sono organi dell'associazione:

L'assemblea dei soci

Il presidente

Il consiglio direttivo

Articolo 19

L'assemblea dei soci può essere:

Ordinaria.

Ha luogo ogni anno ed ha per scopo principale l'approvazione del bilancio e la votazione su azioni di responsabilità. All'interno delle assemblee ordinarie è possibile farsi rappresentare per delega. Ogni socio con diritto di partecipazione può rappresentare soltanto un altro socio di uguale diritto. La forma delle deleghe è obbligatoriamente scritta ed è contenuta nel regolamento interno. Le deliberazioni sono prese con il criterio ogni socio un voto.

Straordinaria

Ha luogo ogni qual volta il consiglio lo ritenga opportuno anche se dimissionario. Si ha convocazione anche quando sia fatta al consiglio richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso se i consiglieri non provvedono la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale. All'interno dell'assemblea straordinaria si vota con il criterio un socio un voto. Ogni socio potrà votare sui punti dell'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria anche tramite lettera semplice consegnata al proprio responsabile di sezione il quale ha il dovere di trasmettere al presidente dell'assemblea tutte le lettere raccolte. Al fine di realizzare la trasparenza e la regolarità di questo tipo di votazione è necessario che:

- a) La lettera di convocazione dell'assemblea straordinaria contenga puntualmente l'ordine del giorno e richieda esplicitamente il voto sui punti che desidera far approvare.
- b) Non sono ammessi quesiti di dubbia interpretazione
- c) La lettera di convocazione dell'assemblea rechi la reperibilità di almeno due consiglieri in grado di spiegare a chi ne avesse bisogno i punti su cui si richiede la votazione
- d) Per la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, è necessario che tali documenti siano sempre visionabili dai soci almeno per trenta giorni precedenti all'approvazione sia nella sede sociale che nelle sezioni periferiche. La lettera di convocazione deve far menzione delle sedi di esposizione dei documenti
- e) È necessario, qualora la natura delle decisioni da prendere lo richieda, che la lettera di convocazione sia accompagnata dalla documentazione necessaria al fine di far prendere la decisione al socio. A tal fine basta che la documentazione sia visionabile per i trenta giorni precedenti all'assemblea nelle sedi periferiche e nella sede sociale.
- f) La lettera di voto deve recare:
 - 1) le generalità del socio votante: nome, cognome, sigla operativa.
 - 2) dichiarazione di aver preso visione della documentazione relativa a ciò su cui si va ad esprimere un parere
 - 3) i quesiti su cui esprimere un parere seguiti dalla duplice dizione "approvo" e "non approvo"
 - 4) la firma autografa del socio votante

5) l'indicazione dell'assemblea straordinaria su cui si sta esprimendo un parere con la menzione della data e del luogo di riunione

g) Il presidente della assemblea ha l'obbligo di stabilire che le lettere di voto siano autentiche e che le firme non siano contraffatte. In caso di contestazione del risultato da parte dei soci o del tribunale il presidente è l'unico responsabile della tenuta delle votazioni per lettera.

Il presidente presiede le assemblee.

Articolo 20

La convocazione dei soci nelle assemblee sarà fatta:

1) Nelle assemblee ordinarie per lettera semplice ai soci ordinari almeno otto giorni prima.

2) Nelle assemblee straordinarie tramite affissione nella sede sociale, nelle sedi operative e nelle basi operative dell'organizzazione dell'ordine del giorno, almeno trenta giorni prima della data stabilita e per lettera semplice ai soci ordinari almeno otto giorni prima.

Articolo 21

Alle assemblee possono intervenire con diritto alla parola tutti i soci a qualunque categoria appartengano. Possono votare solo i soci ordinari purché in regola col pagamento della quota sociale alla data dell'assemblea. Il rinnovo della tessera può essere fatto in sede di assemblea prima dell'inizio della stessa. A discrezione del consiglio possono partecipare anche i non soci con diritto di parola se questa viene loro concessa dal presidente di assemblea.

Articolo 22

È proibito parlare di politica o religione nel corso di assemblee, riunioni di consiglio, riunioni pubbliche in cui si parli a nome dell'associazione. Sono inoltre proibite le azioni di disturbo durante le riunioni.

Articolo 23

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese in prima convocazione a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni che riguardano l'approvazione del bilancio e le responsabilità del consiglio, i consiglieri non hanno diritto di voto.

Articolo 24

Per modificare lo statuto e l'atto costitutivo occorre una assemblea straordinaria in cui siano rappresentati, con i metodi di voto stabiliti all'art. 20 dello statuto almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza di questi. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, riuniti in assemblea straordinaria, con i metodi di voto stabiliti all'art. 20 dello statuto.

Composizione degli organi sociali

Articolo 25

Il consiglio direttivo è composto da almeno cinque membri, eletti dagli associati. A tale scopo il consiglio direttivo nomina una commissione elettorale almeno due mesi prima delle elezioni che esegue un sondaggio fra i soci allo scopo di trovare i candidati da eleggere e gestisce le candidature e le elezioni secondo le regole contenute nel regolamento interno. Le elezioni avvengono all'interno dell'assemblea ordinaria e con i metodi di voto stabiliti all'articolo 20 del presente statuto. Ogni socio ordinario ha diritto a candidarsi per il consiglio

direttivo. Il consiglio resta in carica per due anni; il rappresentante di sezione non decade alla scadenza biennale del consiglio. In caso di decadenza del responsabile di sezione, la stessa lo elegge in una riunione dei soci e ne comunica il nominativo alla prima riunione del consiglio direttivo. Tale riunione deve essere convocata entro venti giorni dalla data di decadenza. Le modalità di elezione sono contenute nel regolamento interno. Il responsabile di sezione resta in carica due anni.

Articolo 26

Il consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

Eleggere tra i candidati eletti:

Il presidente

Il vice-presidente

Il segretario

Il tesoriere

Il consigliere .

Per i loro compiti e le loro responsabilità si deve far riferimento al verbale di consiglio che li qualifica.

Delibera il bilancio consuntivo e preventivo

Ripartire mezzi, attrezzature e fondi fra le sezioni operative

Discutere sulle istanze delle singole sezioni

Approvare gli estremi delle convenzioni

Eleggere a maggioranza semplice, ma con la designazione da parte del presidente, i delegati funzionali esterni al consiglio che avranno compiti specifici ed inerenti alle funzioni loro assegnate. Potranno partecipare, senza diritto di voto, ma con diritto alla parola, alle riunioni di consiglio Direttivo. Per la loro nomina e gli eventuali mandati si deve far riferimento ai verbali di consiglio.

Compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione e non. Può, con il parere favorevole di 3/4 dei consiglieri presenti alla riunione, delegare, ogni volta che lo ritenga opportuno, la decisione di un atto all'assemblea.

Richiede credito presso le banche fornitrici

Autorizza la firma sui conti da parte del tesoriere, presidente e dei delegati funzionali.

Accetta e qualifica il responsabile di sezione

Articolo 27

Il consiglio si riunisce:

Su iniziativa del presidente

Su richiesta di almeno due consiglieri

Su richiesta di un decimo degli associati

Il verbale relativo, comprendente l'ordine del giorno, deve essere trascritto sul libro dei verbali di consiglio. Il consigliere che non intervenga a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo scritto, sarà ritenuto dimissionario. Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri eletti essi verranno sostituiti dai primi non eletti. Se i consiglieri eletti dimissionari sono più di quattro contemporaneamente o entro un termine di due

mesi l'intero consiglio è ritenuto dimissionario e verrà rieletto. Il consiglio può delegare alcuni incarichi funzionali a soci esterni al consiglio, i delegati funzionali, purché nella delibera consiliare vi siano contenute tutte le indicazioni inerenti al compito. Il consiglio potrà in ogni caso di richiesta e con il consenso degli interessati scambiare gli incarichi di due o più consiglieri. Il consiglio delibera a maggioranza semplice, salvo i casi in cui lo statuto preveda maggioranze diverse. Si ritiene valida la delibera qualora alla votazione abbiano partecipato la metà dei consiglieri. In caso di parità nella votazione il voto del presidente è determinante.

Articolo 28

Il presidente dell'associazione, eletto in seno al consiglio ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza dell'associazione. Il presidente inoltre:

- Delega, con parere favorevole della maggioranza del consiglio direttivo, la rappresentanza dell'organizzazione nelle diverse occasioni, tenendo presente l'articolo 1392 del Codice Civile Italiano, a esponenti del consiglio direttivo o a soci ordinari.
- Nomina a sua discrezione i componenti della segreteria del presidente che lo coadiuvano nelle proprie mansioni.
- Tali figure hanno accesso ai locali sociali di ogni grado e alle informazioni sociali e gestionali, purché istituiti con regolare mandato scritto sui verbali di consiglio.
- Tale veste non attribuisce il diritto al voto.

Promuove le discipline volte:

All'espulsione dall'organizzazione per gravi motivi

Alla sospensione dai diritti sociali per manchevolezze nei confronti dell'organizzazione o per comportamenti lesivi l'immagine pubblica

A sollevare dall'incarico i responsabili di sezione che abbiano tenuto comportamenti lesivi l'immagine pubblica dell'organizzazione o la stessa nelle sociali.

Articolo 29

Il vice-presidente sostituisce a tutti gli effetti il presidente in caso di sua assenza. Possiede la rappresentanza dell'organizzazione.

Articolo 30

Il segretario tiene l'amministrazione dell'organizzazione, protocolla gli atti in arrivo ed in partenza sia della sede centrale che delle sezioni, aggiorna gli archivi, mantiene l'ordine e i libri contabili. È cura di ogni responsabile di sezione far pervenire sia la corrispondenza per il protocollo sia i documenti fiscali in originale per la registrazione a termini di legge. Potrà a sua discrezione avvalersi di propri collaboratori, che sotto sua responsabilità, lo aiutino nel disbrigo delle funzioni.

Articolo 31

Il tesoriere esegue materialmente i pagamenti e gli incassi deliberati dal consiglio centrale. È responsabile dei conti correnti e della cassa unitamente al presidente. Viene autorizzato alla firma con apposita delibera del consiglio. Ha come compito, e di ciò ne è responsabile, la verifica della copertura dei capitoli di spesa. Per finanziare capitoli insufficienti si userà apposita delibera del consiglio. Allo stesso modo verranno decise le spese non previste in bilancio.

Articolo 32



I rappresentanti di ogni sezione qualora eletti si fanno promotori dei bisogni della loro sezione presso il consiglio direttivo. Propongono acquisti e spese tenendo conto delle necessità operative. Prendono in gestione attrezzature e denaro necessari al fabbisogno della sezione che rappresentano. Il responsabile di sezione sotto sua responsabilità può delegare alcuni suoi compiti gestionali ad altri soci della stessa così come contenuto nel regolamento interno dell'associazione. I responsabili di sezione sono responsabili della conduzione della stessa non solo nei confronti del consiglio, ma anche dei soci tutti. In caso di cattiva o lesiva conduzione ogni socio è tenuto a presentare reclamo al consiglio direttivo che, durante la prima riunione, dovrà decidere una appropriata risoluzione.

Articolo 33

Per tutto ciò che non è esplicitamente previsto si fa riferimento alla normativa vigente

Articolo 34

L'anno di gestione sociale ha inizio il primo di Gennaio e termina il trentuno di Dicembre.

Articolo 35

L'assemblea dei soci può approvare un regolamento interno che regolerà la vita interna all'associazione. Il regolamento deve contenere una normativa speciale nei confronti dello statuto o stabilire le parti mancanti.

Articolo 36

L'associazione può avvalersi per la gestione della sede e delle basi operative di obiettori di coscienza, nelle forme consentite dalla legge sull'obiezione di coscienza e dalla volontà della sezione di accoglienza. A tale scopo i contatti con gli enti preposti saranno tenuti dal presidente o da persone eventualmente da lui delegate.

Articolo 37

Potranno essere assunti dei lavoratori dipendenti al solo scopo di garantire la continuità delle prestazioni ed il regolare funzionamento dell'associazione, purché l'opera di questi sia marginale rispetto a quella resa gratuitamente dagli aderenti. E comunque vietato per detto personale svolgere mansioni operative di antincendio boschivo e protezione civile. L'assunzione deve essere deliberata dal consiglio con la maggioranza dei tre quarti.

Articolo 38

Nel mese di Novembre viene dato incarico al responsabile di sezione per la preparazione dei resoconti di previsione particolari per territorio, proiettato nel lungo periodo al fine di dare la priorità alle spese più urgenti. Sarà compito annualmente di un gruppo di lavoro, nominato dal consiglio, la redazione definitiva del bilancio di previsione, sulla base delle effettive disponibilità e sulle indicazioni della segreteria. Il consiglio dovrà approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo dell'anno trascorso entro il quindici marzo dell'anno successivo dell'esercizio. È obbligatorio che l'assemblea per l'approvazione dei bilanci sia convocata entro il mese di Aprile di ogni anno. L'approvazione dei bilanci avviene a maggioranza semplice. Per motivi straordinari ed ammessi dalla legislatura in materia, i bilanci possono essere approvati anche entro il mese di Giugno.